



COMUNE DI LIVERI

Città Metropolitana di Napoli

Tel. 081.825.58.90 – Fax 081.825.54.67

www.comune.liveri.na.it

DECRETO n. 92 del 20 LUG. 2021

Prot. n. 3736 del 20 LUG. 2021

OGGETTO: Conferimento incarico di responsabilità di posizione organizzativa –

Arch. Pandico Anna Maria.

IL SINDACO

richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 6 del 12.02.1999, esecutiva a termini di legge, con la quale, tra le altre, si prendeva atto della dotazione organica del personale dipendente e della divisione in Servizi;

dato atto che, con la succitata deliberazione, sono stati suddivisi i posti di ruolo della Pianta Organica in n. 6 (sei) Servizi o Settori di attività:

1. Servizio Affari Generali e Segreteria;
2. Servizio U.T.C.;
3. Servizio Manutenzione, Patrimonio e Legge 219/81;
4. Servizio Finanziario, Ragioneria e Tributi;
5. Servizio Personale, U.R.P., Pubblica Istruzione, Assistenza, Invalidi Civili;
6. Servizio Demografici, Commercio, Cimitero, Leva militare.

Visto l'articolo 107, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui statuisce la separazione dei ruoli e delle competenze degli organi di governo da quelli dei dirigenti, ai quali ultimi spetta, in via esclusiva, *“l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo”*, restando essi *“responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”*;

Visto l'art. 109, comma 2, del citato d.lgs. n. 267 del 2000, ai sensi del quale *“nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, ... possono essere*

attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;

Visto il comma 4 dello stesso art. 107, ai sensi del quale le attribuzioni dei dirigenti sono derogabili solo ad opera di espressa disposizione di legge;

Visto, a tale proposito, l'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per effetto del quale, in deroga alle predette disposizioni di legge, gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono attribuire “*ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale*”, sulla base di specifica previsione regolamentare;

Visti, anche:

- l'art. 8 del C.c.n.l. di comparto del 31 marzo 1999, istitutivo della specifica *area delle posizioni organizzative* nell'ambito della quale vanno a collocarsi le posizioni di lavoro che richiedono “*assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato*”;
- l'art. 10 dello stesso contratto, ai sensi del quale ai titolari di posizione organizzativa spettano le speciali indennità denominate *retribuzione di posizione e retribuzione di risultato* le quali assorbono ogni altra indennità o compenso previsti dalla stessa fonte normativa e non possono essere di importo inferiore a questi ultimi;
- l'art. 15 del C.c.n.l. del 22 gennaio 2004 e l'art. 17, comma 1, del C.c.n.l. del 21 maggio 2008, di pari contenuto, ai sensi del quale i dipendenti di livello apicale sono collocati di diritto nell'area delle posizioni organizzative pur quando non titolari delle funzioni di gestione loro conferite ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 13, 14 e 15 del C.c.n.l. del 21 maggio 2018, recanti nuove modalità e criteri in materia di posizioni organizzative e conferimento dei relativi incarichi, fermo l'automatico inserimento nella relativa *area* dei dipendenti in posizione apicale;

Dato atto che, per l'effetto, la posizione organica apicale costituisce vincolo per la collocazione dei rispettivi titolari nell'area delle posizioni organizzative, con attribuzione delle relative indennità, e costituisce, tuttavia, mero presupposto ma non uguale vincolo per l'attribuzione delle funzioni di gestione di cui all'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che il concreto esercizio dell'azione amministrativa è subordinato alla previa individuazione, con atto di natura organizzativa, dei soggetti preposti alla gestione con la capacità di impegnare l'amministrazione verso l'esterno, siano essi funzionari dell'ente o componenti dell'organo esecutivo;

Considerato, ancora, che siffatto processo riorganizzativo è un momento ineludibile nei casi di rinnovamento della compagine di governo a seguito di regolari elezioni e che comunque si tratta di un procedimento dinamico funzionalmente legato al miglioramento dell'efficienza dei servizi da rendere alla cittadinanza e che, pertanto, può essere oggetto di successive modifiche e/o integrazioni, in base alle esigenze ed alle finalità statutarie dell'Ente;

Preso atto che:

- con decreto n. 2 del 5 febbraio 2019 veniva conferito all'Arch. Pandico Anna Maria, fino alla scadenza del mandato sindacale, incarico di responsabilità di posizione amministrativa per il servizio U.T.C. per complessivi euro 10.329,14 lordi annui per dodici mensilità;
- con decreto sindacale n. 24 dell'11/10/2018, anch'esso valevole fino alla scadenza del mandato sindacale veniva conferito all'Arch. Pandico Anna Maria, fino alla scadenza del mandato sindacale, incarico di responsabilità di posizione amministrativa per il servizio Affari Generali e Protocollo, con un incremento della retribuzione di posizione di complessivi euro 1.400,00 lordi annui;

- a seguito delle elezioni comunali del maggio 2019, con atto ricognitivo delle posizioni organiche di livello apicale e della titolarità delle funzioni di gestione decreto n. 16 del 06/06/2019, l'efficacia dei suddetti provvedimenti veniva prorogata in via provvisoria;
- con decreto sindacale n. 29 del 14/10/2019, veniva affidata alla precitata arch. Pandico Anna Maria la responsabilità ad interim dei servizi di Patrimonio, Manutenzione, Legge 219/81, Commercio, Suap e Cimitero, fino a provvedimento modificativo e/o abrogativo del precitato atto;

Visti gli artt. 5 e 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per quanto attiene alla titolarità ed all'autonomia in materia di organizzazione, nonché alle finalità ed alla periodicità dei relativi processi;

Dato atto che:

- l'arch. Pandico, come accertato pure dal fascicolo personale e dal curriculum vitae, inquadrata nella categoria D, posizione economica D6, possiede le necessarie capacità professionali e gestionali acquisite anche per esperienza ultraventennale in questo Comune, per svolgere le suddette funzioni;
- l'arch. Pandico ha rivestito il ruolo di responsabile dell'U.T.C. fin dalla data di assunzione e, dal 1997 il ruolo di responsabile dell'U.T.C. e titolare di P.O., con assiduità e merito;

Ritenuto di dover disporre la proroga dei precitati provvedimenti oltre a rideterminare la corrispondente retribuzione per la posizione ricoperta, con decorrenza 1 luglio 2021 fino al 31 gennaio 2022, così come per complessivi euro 13.405,14 lordi annui per dodici mensilità, di cui euro 1.676,00 annui lordi complessivi come maggiorazione per la responsabilità de servizi conferiti giusto decreto sindacale n. 29/2019, questi ultimi liquidabili a gennaio 2022;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

D E C R E T A

1. di conferire alla dipendente arch. Anna Maria Pandico, Cat. D, posizione economica D6 l'incarico di responsabile dei sottoindicati servizi fino al 31 gennaio 2022 con decorrenza dalla data del presente atto:

- U.T.C.
- Affari Generali
- Protocollo
- Patrimonio
- Manutenzione
- Legge 219/81
- Commercio,
- SUAP
- Cimitero;

precisando che la stessa è tenuta a svolgere tutti i compiti e le attività previste dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, con decorrenza immediata e fino a provvedimento modificativo e/o abrogativo del presente atto;

2. di stabilire la retribuzione di posizione ai sensi del vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali in complessivi euro 13.405,14 annui lordi per dodici mensilità, comprensivi della

maggiorazione annua lorda per dodici mensilità pari ad euro 1.676,00 quest'ultima da liquidarsi nel mese di gennaio 2022 in ragione del periodo di attribuzione dell'incarico svolto;

3 .di notificare il presente provvedimento all'interessata e al responsabile delle risorse umane per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente citato;

4. di renderlo pubblico nei modi e forme di legge mediante affissione all'Albo Pretorio "online".

Liveri, li 20 LUG. 2021

IL SINDACO

Ing. Raffaele Coppola



Servizio Finanziario, Ragioneria e Tributi

Visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 TUEL 267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento sul corrispondente intervento del bilancio C.E.F.

Il responsabile del servizio finanziario

Dott. Somma Liberato Giacchino

